



Ordinanza sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM)

Modifica del 20 novembre 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² L'attività volontaria fuori del servizio comprende:

- a. l'istruzione di base generale;
- b. l'istruzione alla condotta e l'istruzione di stato maggiore;
- c. l'istruzione specialistica, le gare specialistiche e gli esami specialistici;
- d. l'informazione in materia di politica di sicurezza e di politica militare;
- e. le manifestazioni sportive militari fuori del servizio.

Art. 3 Vigilanza e controllo

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) assicura la vigilanza e il controllo sull'attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari o nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate.

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva

Il DDPS può riconoscere un'organizzazione come associazione militare mantello, se:

¹ RS 512.30

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

20 novembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr